La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 27.4.2020
La Nuova Procedura Civile, 2, 2020
Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi
Diritto Avanzato
Edizioni

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

www.LaNuovaProceduraCivile.com

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AL TEMPO DEL COVID19

Articolo di Domenico PELLEGRINI
(Magistrato, Presidente di Sezione)

Anche il settore delle Amministrazioni di Sostegno si deve adeguare alle emergenze conseguenti all'epidemia provocata dal Covid19: tanto più che si tratta di un settore di forte interesse per i cittadini, destinato alla tutela di persone fragili e nel quale le parti spesso interagiscono direttamente con l'Ufficio Giudiziario senza la mediazione di un avvocato.

A tale fine l'ufficio del giudice tutelare del Tribunale di Genova ha introdotto una serie di prassi operative che modificano in parte le procedure finora adottate cercando di

semplificare le attività che incombono sui privati cittadini nominati amministratori di sostegno che già, proprio perché assumono tale incarico, devono gestire delle situazioni difficili aggravate in questo periodo dai problemi creati dall'epidemia.

Tali semplificazioni riguardano sostanzialmente tre aspetti:
a) il rilascio di copia conforme degli atti
b) il giuramento dell'amministratore di sostegno
c) il deposito dei rendiconti

Si tratta di tre attività per le quali l'amministratore di sostegno doveva recarsi in Tribunale con tutte le difficoltà conseguenti non solo al lockdown (in relazione al quale questo spostamento sarebbe comunque da ritenersi autorizzato da una evidente necessità) ma soprattutto al rischio di contrarre il virus. Senza contare che è interesse anche del Tribunale ridurre gli accessi delle persone sia per evitare contatti ravvicinati tra le stesse sia perché la riduzione di personale nel Tribunale riduce le possibilità di risposta del servizio.

Di conseguenza si sono adottate le seguenti iniziative.

a) Il rilascio di copia conforme degli atti

Con l'introduzione del processo civile telematico i provvedimenti giudiziali vengono depositati in formato nativamente digitale. Come noto il Codice dell'Amministrazione prevede il rilascio dei duplicati dell'originale che ne mantengono tutte le caratteristiche tecniche e giuridiche.
Ma l'uso di un file digitale non è ancora entrato nell'uso comune: si può dire che, come il provvedimento digitale fuoriesce dal perimetro del processo civile telematico, diventa inevitabile produrne una copia analogica su supporto cartaceo, supporto che ancora oggi mantiene inalterata la sua capacità diffusiva.

Per rilasciare copia di un provvedimento digitale è sufficiente stamparla: è l'ipotesi della copia semplice disciplinata dal secondo comma dell'art. 23 del Cad. Ma per attestare verso terzi la conformità della copia (ossia la corrispondenza della copia ai contenuti dell'originale) occorre una specifica attestazione resa da un pubblico ufficiale che certifichi tale corrispondenza. Tale conformità è spesso necessaria perché richiesta dal soggetto a cui l'atto viene presentato al fine di garantire la genuinità della provenienza e del contenuto.
Il rilascio di copie conformi di documento digitale è disciplinato dall'art. 23 del Cad.
Tale norma disciplina, infatti, il caso in cui un documento nativo digitale, oppure un documento informatico che a sua volta sia originato da un documento analogico, debba essere nuovamente trasformato in un documento analogico al fine di rilasciarne copia.
La norma è di portata generale in quanto prevede al comma 1 la possibilità di rilasciare una copia, su supporto analogico, di un qualunque documento informatico, sia o meno sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale: tale copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta.
Unica condizione, posta dalla norma, affinchè la copia analogica abbia tale efficacia probatoria erga omnes, è che **la conformità (della copia) all'originale in tutte le sue componenti sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.**
Si tratta di uno dei due requisiti già previsti dall'art. 2714 del codice civile che però nel Cad è diventato l'unica condizione per dichiarare la conformità di un atto da parte di un pubblico ufficiale.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

Nel caso in questione l'esplicita autorizzazione viene pronunciata dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento originale.
L'autorizzazione è contenuta nello stesso decreto di nomina.
In questo modo l'ads non è costretto a recarsi in Tribunale ogni volta che il giudice emette un provvedimento del quale ha necessità di ottenere copia conforme.

b) Il giuramento dell'amministratore di sostegno.

Già da tempo l'ufficio del giudice tutelare di Genova aveva abolito la pratica, obsoleta, del giuramento dei professionisti (normalmente avvocati) nominati amministratore di sostegno. A parte l'inutilità del rito, portato di altre epoche, di fatto lo svolgimento di un giuramento, in un ufficio che gestisce circa 8000 amministrazioni di sostegno, costituiva un impegno non secondario e sostanzialmente inutile.
Per eliminare quello che si può considerare un autentico orpello, ma per conservare la sostanza dell'istituto (costituita dall'accettazione dell'incarico e quindi dalla possibilità di stabilire una data di decorrenza dello stesso) da tempo ormai è stato introdotto il "giuramento telematico": o, per meglio dire, è stato stabilito che i professionisti, nominati amministratori di sostegno, dovessero inviare una comunicazione, a mezzo processo civile telematico, sul procedimento nel quale erano stati nominati ads, con la quale dichiaravano di accettare l'incarico e di assicurare di ben adempiere lo stesso con una formula sostanzialmente identica a quello del giuramento.
La provenienza del documento dall'avvocato nominato ads è garantita dall'invio tramite pec riconosciuta dal pct: e la sottoscrizione del documento è garantita dalla sottoscrizione con firma digitale.
Il modello dell'atto da redigereè stato predisposto dal Tribunale di Genova e pubblicato al seguente indirizzo web dell'urp degli Uffici Giudiziari di Genova:
http://www.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1695&cfp_id_modulo=1695

Analoga procedura non è allo stato applicabile ai privati cittadini che vengono nominati amministratore di sostegno: gli stessi normalmente non hanno la firma digitale mentre il sistema informatico ministeriale, che governa il processo civile telematico, non è ancora attrezzato per riconoscere lo Spid. A ciò si aggiunge che, se anche il cittadino possiede una pec, non essendo quest'ultima censita sul Reginde (il registro elettronico delle pec utilizzato dal sistema informatico che gestisce il processo civile telematico) ogni comunicazione verrà rigettata.
L'unica strada possibile è stata quindi quella di una assunzione di responsabilità dei giudici tutelare che, proprio per evitare inutili e difficoltosi spostamenti in questa fase epidemiologica, hanno deciso di dichiarare che i privati, nominati ads, erano immediatamente immessi nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina a prescindere da giuramento: una sorta di immediata esecutività del decreto che prescinde dal giuramento.

A tale fine il giudice tutelare, nel decreto di nomina inserisce la seguente formula:

Dispone che sino alla celebrazione del giuramento, l'Amministratore di sostegno provvisorio si intenderà immesso nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal presente decreto di nomina in ogni sua parte; l'Amministratore di sostegno provvisorio, quale pubblico ufficiale autorizzato da questo Giudice ex art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005, - CAD - attesterà la conformità all'originale della copia del decreto di nomina esibito.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

L'esplicita autorizzazione del giudice serve ad integrare il dettato normativo di cui all'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui si è parlato sopra.

Per completare questa immissione nel ruolo l'amministratore di sostegno deve poi compilare e sottoscrivere la seguente formula da apporre in calce al decreto di nomina comunicatogli:

A tal fine lo stesso dovrà utilizzare la seguente formula:

" Io sottoscritto…….. nella mia qualità di Amministratore di sostegno provvisorio, quale pubblico ufficiale autorizzato dal Giudice Tutelare, ex art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005, - CAD - attesto la conformità all'originale della copia del decreto di nomina esibito. Data e firma"
Ogni ente, Pubblica amministrazione ed istituto analogo (ivi compresi INPS, INAIL, Enti territoriali, PRA, ADE, Istituti di credito e postali, etc) sono formalmente invitati, anche ex art. 344, comma 2, c.c., a consentire all'Amministratore di sostegno provvisorio la piena esplicazione delle proprie prerogative.
L'Amministratore di sostegno provvisorio, all'atto del giuramento, dovrà depositare ***memoria illustrativa*** *circa l'attività compiuta, producendo adeguata documentazione al riguardo (ivi compresa, in ogni caso, la copia degli estratti di conto corrente, deposito, titoli e analoghi, per tutto il periodo intercorrente tra la comunicazione del presente decreto e la data del giuramento).*
Così deciso in Genova, il $$data_decisione$$
Il Giudice Tutelare
Dott. $$nome_giudice$$ $$cognome_giudice$$
_____

L'invito alle Pubbliche Amministrazioni ed enti analoghi è finalizzato ad evitare contestazioni da parte di questi ultimi verso l'ads.

. Per le nomine definitive è stato invece elaborato un **modello di "giuramento"** [*giuramento ads DEFINITIVO COVID 19*] che la persona compilerà e depositerà allo sportello tutele oppure invierà via mail con allegato il documento di identità.

c) Il deposito dei rendiconti

Sempre al fine di evitare i movimenti sul territorio degli amministratori di sostegno è stata prevista la possibilità di depositare i rendiconti a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, allegando documento di identità e estratto conto dando applicazione alla normativa in tema di autocertificazioni considerato che le regole del processo civile telematico in oggi non prevedono il deposito degli atti processuali da parte dei privati.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

Si allegano:

· Modello **decreto di nomina di amministratore provvisorio** per le nuove nomine che intervengono **dopo** l'emergenza del coronavirus [*DECRETO nomina ADS PROVVISORIO CON FORMULA 3 4-20*]; questo decreto contiene il riferimento alla possibilità per il privato di dichiarare la conformità della copia del decreto che riceve via mail (quale pubblico ufficiale autorizzato dal Giudice ex art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005, - CAD) e l'immissione nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina immediatamente a prescindere da giuramento

· modello di **provvedimento integrativo del giudice tutelare** *[Provvedimento G.T. integrativo per Ads PROVVISORIO - COVID19_ 3_4_20*] con il quale il giudice tutelare immette l'ADS nelle funzioni e lo autorizza a dichiarare la conformità della copia sempre ai sensi dell'articolo 23 del CAD ; viene utilizzato per le nomine pronunciate prima dell'inizio dell'emergenza epidemiologica

· **modello di "giuramento**" [*giuramento ads DEFINITIVO COVID 19*] per le nomine definitive

· provvedimenti "**cornice**" relativi alle copie conformi [*Provvedimento copie sub ADS Presidente - COVID-19 firmato*] [*Provvedimento copie sub TUTELE Presidente - COVID-19 firmato* che consentono da un lato agli amministratori di sostegno dall'altro ai tutori di dichiarare la conformità sempre ai sensi dell'articolo 23 del CAD.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

Distribuzione commerciale: ***Edizioni DuePuntoZero***

www.LaNuovaEnciclopedia.com